

**DL 73/2021 (SOSTEGNI BIS)**  
**Entrata in vigore 26 maggio 2021**

**SETTORE INDUSTRIA - AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 40)**

**CIGO /CIGS SENZA CTR ADDIZIONALE (Commi 3 - 6)**

CIGO

Periodo: dal 1.7.2021 al 31.12.2021

Durata: 26 settimane anche frazionabili

(massimo 13 settimane consecutive per ogni domanda)

Procedura: **1. Accordo sindacale preventivo**, da richiedere 10 giorni prima della decorrenza (25 giorni per aziende con oltre 50 dipendenti).

**2. Domanda Inps** entro 15 giorni successivi alla decorrenza

**3. Relazione tecnica** da trasmettere all'Inps, allegata alla domanda, con i motivi specifici della riduzione attività e relativa prospettiva di ripresa.

Beneficiari: lavoratori con 90 giorni di anzianità Contributo  
addizionale: non dovuto

Divieto di licenziamento: per tutta la durata dell'intervento

Contratti a termine: vietati per le medesime mansioni del personale interessato alla cigo; eventuali contratti a termine in corso dovranno cessare alla scadenza, se all'interno del periodo di cigo.

CIGS (solo aziende con oltre 15 dipendenti)

- Accordo sindacale preventivo da richiedere 10 giorni prima (25 giorni per aziende con oltre 50 dipendenti)

- Istanza preventiva al Ministero del Lavoro, da richiedere entro 7 giorni dall'accordo, corredata di relazione tecnica e dati di bilancio degli ultimi 2 anni, con perdite.

Preghiamo eventuali clienti interessati di contattare il nostro Studio per eventuali approfondimenti.

**CIGS SOLIDARIETA' IN DEROGA (Commi 1 - 2)**

Periodo: dal 26.5.2021 ed il 31.12.2021

Requisiti: riduzione fatturato pari almeno al 50%, tra primo semestre 2021 e primo semestre 2019

Durata: massimo 26 settimane

Modalità: stipula di accordo sindacale per il mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Beneficiari: lavoratori in forza alla data del 26.5.2021

Riduzione oraria: media 80% - individuale 90% Indennità:

70% della retribuzione a carico INPS

Contributo addizionale: non dovuto



**Per gli altri settori (TERZIARIO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO) restano applicabili gli interventi previsti dal DL 41/2021 che riepiloghiamo di seguito**

<u>Settore Terziario- Commercio (Fis-Cig In Deroga)</u>	Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021 Ulteriori 28 settimane nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 Senza contributo addizionale NB: le 28 settimane sono aggiuntive rispetto alle 12 settimane previste dalla L. 178/2020, da fruire comunque entro il 30 giugno 2021.
<u>Settore Artigianato (Fsba)</u>	Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021 Ulteriori 28 settimane nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 Senza contributo addizionale NB: le 28 settimane sono aggiuntive rispetto alle 12 settimane previste dalla L. 178/2020, da fruire comunque entro il 30 giugno 2021.

### **DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO, STABILIMENTI BALNEARI E COMMERCIO (art. 43)**

Periodo: dal 26.5.2021 al 31.12.2021

Agevolazione: esonero contributivo INPS (escluso INAIL) pari al doppio delle ore di cig fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Ai datori di lavoro che utilizzano l'esonero si applica il divieto di licenziamento (ma è comunque consentito l'utilizzo di FIS/CIG IN DEROGA fino al 31.12.2021).

La violazione del divieto di licenziamento comporta il recupero del beneficio ed il divieto di presentare istanze di cig.

L'esonero è soggetto al limite di aiuti di stato per emergenza covid ed all'autorizzazione da parte della UE.

### **CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE (art. 41)**

Dal 1.7.2021 al 31.10.2021 viene istituito il contratto di rioccupazione nei confronti di lavoratori in stato di disoccupazione (NASPI) alle seguenti condizioni:

- assunzione a tempo indeterminato
- redazione di progetto individuale di inserimento, al fine di garantire l'adeguamento delle competenze professionali, della durata di 6 mesi
- facoltà di recesso al termine del progetto di inserimento, con periodo di preavviso dal termine del progetto di inserimento stesso
- esonero del 100% dei contributi INPS (escluso INAIL) per 6 mesi (massimo euro 3.000).

NB: il licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento ovvero il licenziamento per gmo di un lavoratore con lo stesso livello e categoria nella medesima unità operativa, comporta la revoca dello sgravio. Cause ostative

- durc irregolare
- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o collettivi), nei sei mesi precedenti l'assunzione, nella medesima unità produttiva
- ritardo nella effettuazione della comunicazione obbligatoria di assunzione (o conferma), per il periodo di ritardo
- sospensioni o riduzioni con ricorso a cigo/cigs/solidarietà (escluse causali covid), nella medesima unità produttiva e per le medesime mansioni
- violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro
- mancato rispetto delle norme previste dal ccnl e accordi territoriali
- assunzione derivante da obbligo di legge o contratto (escluse assunzioni disabili) - violazione del diritto di precedenza

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri.

Lo sgravio è soggetto al limite di aiuti di stato per emergenza covid ed all'autorizzazione da parte della UE.